



# COMUNE DI META

*Provincia di Napoli*

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**ORIGINALE**

**N° 15 del 13/03/2023**

**OGGETTO: ANNULLAMENTO AUTOMATICO DEI DEBITI DI IMPORTO RESIDUO FINO A MILLE EURO RISULTANTI DAI SINGOLI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DAL 1° GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2015, - MODIFICHE APPORTATE DALLA LEGGE 14/2023 (PUBBLICATA SULLA GAZZETTA UFFICIALE DEL 27 FEBBRAIO 2023 N. 49) DI CONVERSIONE DEL DL 198/2022. ESERCIZIO DI NON OPZIONE DELLO STRALCIO INTEGRALE CONFERMA DELLA DELIBERAZIONE N. 8 DEL 31/01/2023**

L'anno **2023**, il giorno **tredecim** del mese di **Marzo** alle ore **17:25**, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE**.

Presiede la seduta **Il Presidente del Consiglio Giuseppe Tito**, e sono rispettivamente presenti e assenti i signori:

Cognome e Nome	Pres.	Ass.	Cognome e Nome	Pres.	Ass.
TITO GIUSEPPE	SI		SOLDATINI CORRADO	SI	
AIELLO ANGELA	SI		MORMILE RAFFAELE	SI	
CACACE PASQUALE	SI		RUSSO ANTONINO		SI
STARITA MASSIMO	SI		MICCIO FRANCESCO	SI	
PORZIO ROBERTO		SI	CAFIERO TOBIA	SI	
RUSSO RAFFAELE		SI	LUSCIANO DOMENICO		SI
BALZANO BIANCAMARIA	SI				

**Presenti: 9      Assenti: 4**

Partecipa alla seduta **il Segretario Comunale Dott.sa Deborah De Riso**, incaricato della redazione del seguente verbale.

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

**OGGETTO: ANNULLAMENTO AUTOMATICO DEI DEBITI DI IMPORTO RESIDUO FINO A MILLE EURO RISULTANTI DAI SINGOLI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DAL 1° GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2015, - MODIFICHE APPORTATE DALLA LEGGE 14/2023 (PUBBLICATA SULLA GAZZETTA UFFICIALE DEL 27 FEBBRAIO 2023 N. 49) DI CONVERSIONE DEL DL 198/2022. ESERCIZIO DI NON OPZIONE DELLO STRALCIO INTEGRALE CONFERMA DELLA DELIBERAZIONE N. 8 DEL 31/01/2023**

Il Sindaco chiede al Consigliere Miccio, nella sua qualità di Presidente della Commissione Bilancio di porre in discussione l'argomento di cui al punto 07 all'ordine del giorno ad oggetto: "Annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a mille euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Modifiche apportate dalla Legge 14/2023 (pubblicata sulla gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2023 n. 49) di conversione del DL 198/2022. Esercizio di non opzione dello stralcio integrale, Conferma della deliberazione n. 8 del 31/01/2023", il quale, presa la parola, da lettura del dispositivo della proposta;

al termine della lettura il Consigliere Miccio precisa che il documento in esame è stato già portato all'analisi della competente Commissione Bilancio con il Verbale n.2/2023 del 06/03/2023, che si è espressa all'unanimità di non avvalersi della facoltà di disporre l'integrale applicazione delle disposizioni di cui al comma 222 della Legge 197/2022 così come modificato dalla Legge 14/2023, ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della stessa, fino a mille euro risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, confermando quanto già deliberato in Consiglio Comunale in data 31/01/2023 con la deliberazione n. 8, dando mandato al responsabile del Servizio finanziario di presentare la relativa proposta al Consiglio;

Terminato l'intervento del Consigliere Miccio, non essendoci richieste di interventi in merito alla proposta, il Sindaco invita l'assemblea a votare per l'approvazione della proposta.

Effettuata la votazione si ottiene il seguente esito:

Presenti n. 9

Voti favorevoli n. 9

Il Sindaco invita a questo punto l'assemblea a votare l'immediata esecutività dell'atto;

Effettuata la votazione si ottiene il seguente esito:

Presenti n. 9

Voti favorevoli n. 9

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Analisi Normativa

#### Legge di Bilancio 197/2022

- la L. 29 dicembre 2022, n. 197, recante *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*, definisce una serie di misure di definizione agevolata e di stralcio dei carichi iscritti a ruolo di ampia portata, comprendente i ruoli affidati agli agenti della riscossione dai comuni fin dall'anno 2000;
- le disposizioni comprese nei commi 222-229 dell'articolo 1 della medesima legge disciplinano la misura di annullamento automatico dei debiti fino a mille euro, in particolare, il comma 222 così dispone: *"Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali"*;
- le disposizioni del comma 227 declinano la misura dello stralcio in forma parziale per gli enti diversi dalle amministrazioni statali e dalle agenzie fiscali stabilendo che *"relativamente ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti."*;
- le disposizioni del comma 228, relativamente alle sanzioni amministrative degli enti diversi dalle amministrazioni statali e dalle agenzie fiscali, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, stabiliscono che *"le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico di cui al comma 222 non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute."*;

▪ il comma 229 dell'articolo 1 della medesima legge, riconosce ai comuni la facoltà di neutralizzare l'applicazione dello stralcio con provvedimento da adottare entro il 31 gennaio 2023 e testualmente così recita: *"Gli enti creditori di cui al comma 227 possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato da essi entro il 31 gennaio 2023 nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti e comunicato, entro la medesima data, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine del 31 gennaio 2023, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali."*;

▪ il comma 231 della novellata norma rileva *"Fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento."*

▪ Al comma 205, con riferimento alle controversie pendenti in materia tributaria, la norma in esame prevede *"Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni dei commi da 186 a 204 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale. Ed ulteriormente al comma 206 "In alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 205, le controversie pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte l'Agenzia delle entrate, possono essere definite, entro il 30 giugno 2023, con l'accordo conciliativo di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546."*

La norma qui analizzata nei punti di interesse per l'ente locale, consente di individuare, per ciascun comma, gli elementi di seguito riassunti:

<b>Comma 227</b>	
Periodo di riferimento dei carichi affidati ad AdeR	Dal 01/01/2000 al 31/12/2015
Valore carico a ruolo	Debiti di importo sino a € 1000,00
Natura dei carichi	Tributi
Quota stralciata	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Somme a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo;</li> <li>▪ Sanzioni;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Interessi di mora ex art. 30 Dpr 602/73</li> </ul>
Quota dovuta	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Quota capitale;</li> <li>▪ Somme maturate a titolo di rimborso spese procedure esecutive;</li> <li>▪ Somme maturate a titolo di notificazione cartella di pagamento</li> </ul>
Modalità di definizione	Annullamento automatico in assenza di delibera di Consiglio Comunale

<b>Comma 228</b>	
Periodo di riferimento dei carichi affidati ad AdeR	Dal 01/01/2000 al 31/12/2015
Valore carico a ruolo	Debiti di importo sino a € 1000,00
Natura dei carichi	Sanzioni amministrative comprese violazioni al cds
Quota stralciata	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Somme a titolo di interessi (compresi quelli ex art. 27 co. 6 L. 689/81);</li> <li>▪ Interessi di mora ex art. 30 Dpr 602/73</li> </ul>
Quota dovuta	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Quota capitale;</li> <li>▪ Somme maturate a titolo di rimborso spese procedure esecutive;</li> <li>▪ Somme maturate a titolo di notificazione cartella di pagamento</li> </ul>
Modalità di definizione	Annullamento automatico in assenza di delibera di Consiglio Comunale

<b>Comma 231</b>	
Periodo di riferimento dei carichi affidati ad AdeR	Dal 01/01/2000 al 30/06/2022
Valore carico a ruolo	Ruolo senza limiti di importo
Natura dei carichi	Tutti i carichi a ruolo
Quota stralciata	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Somme a titolo di interessi (compresi quelli ex art. 27 co. 6 L. 689/81);</li> <li>▪ Interessi di mora ex art. 30 Dpr 602/73;</li> <li>▪ Somme maturate a titolo di aggio ex art. 17 d.lgs 112/1999</li> </ul>
Quota dovuta	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Quota capitale;</li> <li>▪ Somme maturate a titolo di rimborso spese procedure esecutive;</li> <li>▪ Somme maturate a titolo di notificazione cartella di pagamento</li> </ul>
Modalità di definizione	Presentazione apposita istanza da parte del contribuente entro il 30/04/2023

<b>Comma 205</b>	
Controversie definibili	Le controversie pendenti al 1 gennaio 2023
Materia	Giurisdizione tributaria
Definizione	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 100% valore controversia per ricorso notificato al 31/01/2023</li> <li>▪ 90% valore controversia per ricorso pendente in I grado</li> <li>▪ 40% valore controversia in soccombenza I grado ;</li> <li>▪ 15% valore controversia in soccombenza II grado;</li> <li>▪ Importo del tributo in accoglimento parziale;</li> </ul>
Modalità di definizione	Approvazione Regolamento comunale entro il 31 marzo 2023

[Legge n.14/2023 di conversione con modificazione del DL n. 198/2022 \(Decreto Milleproroghe\)](#)

Art. 3 – *bis* in materia di Proroga della facoltà di annullamento automatico dei debiti inferiori a 1.000 euro per gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali

1. *All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 205 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15 -ter , 15 -quater e 15 -quinqües , del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici»;*

b) *ai commi 206 e 213, le parole: «da 186 a 205» sono sostituite dalle seguenti: «da 186 a 204»;*

c) *dopo il comma 221 è inserito il seguente: «221 -bis . Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni dei commi da 206 a 221 alle controversie in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale, in alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 204. I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15 -ter , 15 -quater e 15 -quinqües , del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici»;*

d) *al comma 222, le parole: «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2023» e le parole:*

*«30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2023»;*

e) *dopo il comma 229 sono inseriti i seguenti: «229 -bis . Gli enti creditori indicati dal comma 227 che, alla data del 31 gennaio 2023, non hanno adottato il provvedimento di cui al comma 229, possono adottarlo entro il 31 marzo 2023, ovvero, entro la medesima data, possono adottare, nelle forme previste dallo stesso comma 229, un provvedimento con il quale, fermo quanto disposto dal comma 226, stabiliscono l'integrale applicazione delle disposizioni di cui al comma 222 ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi da essi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Il provvedimento è pubblicato nel sito internet istituzionale dell'ente*

*creditore e comunicato, entro il 31 marzo 2023, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro il 10 marzo 2023. I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15 -ter , 15 -quater e 15 -quinquies , del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici.*

*229 -ter . Fino alla data del 30 aprile 2023 è sospesa la riscossione dei debiti di cui al comma 229 -bis . 229 -quater . Fermo restando quanto disposto dal comma 225, in caso di adozione del provvedimento che dispone l'integrale applicazione delle disposizioni di cui al comma 222, previsto dal comma 229 -bis , per il rimborso delle spese di cui al comma 224, relative alle quote annullate ai sensi dello stesso comma 229 -bis , l'agente della riscossione presenta, entro il 30 settembre 2023, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2022 e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta all'ente creditore. Il rimborso è effettuato, a decorrere dal 20 dicembre 2023, in dieci rate annuali, con onere a carico dell'ente creditore. Restano salve, relativamente alle spese maturate negli anni 2000-2013 per le procedure poste in essere dall'agente della riscossione per conto dei comuni, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 685, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».*

*f) al comma 230, le parole: «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2023».*

### **Analisi ed atti deliberativi dell'Ente**

▪ Facendo seguito alla Legge di bilancio 2023 -L. 197/2022 – lo scrivente presentava specifica relazione ai fini della disamina della materia de qua, così come delineata nella novellata norma.

In quella fase si evidenziava, da un lato, che il Comune di Meta presentava carichi iscritti a ruolo nel periodo oggetto di stralcio, potenzialmente soggetti all'annullamento, ed in particolare:

- ✓ euro 348.436,48 relativo a ruoli di competenza ufficio tributi;
- ✓ euro 444.329,35 relativo a ruoli emessi da Comando Polizia Municipale.

e che d'altra parte, rispondendo ai dettami del D. lgs 118/2011, gli stessi ruoli trovano iscrizione in bilancio, in modo prudenziale per gli importi di seguito indicati:

- ✓ euro 167.295,89 relativo a ruoli di competenza ufficio tributi;
- ✓ euro 66.803,95 relativo a ruoli emessi da Comando Polizia Municipale.

▪ Con deliberazione n. 8 del 31/01/2023 il Consiglio Comunale disponeva di aderire all'annullamento automatico, per la quota relativa ad interessi e sanzioni, così deliberando:

*“di non avvalersi della facoltà prevista dal comma 229 dell’articolo 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197 di non applicare le disposizioni del comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228 dell’articolo 1 della Legge 197/2022, relative allo stralcio parziale dei debiti fino a mille euro iscritti in carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, consentendo, pertanto, quanto disciplinato dai commi 227 e 228 della novellata norma;*

*di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.*

*di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, tenuto conto del termine previsto dal comma 229 dell’art. 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197.”*

## **Focus**

### **Estensione annullamento automatico**

Fermo restando quanto relazionato nel merito in sede di analisi preliminare alla prima proposta di deliberazione, così come sopra richiamato, la legge 14/2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2023 n. 49, di conversione del DI 198/2022, in tema di tributi, ha esteso al 31 marzo 2023 il termine entro cui gli Enti possono adottare gli atti di non adesione allo stralcio di sanzioni e interessi per le cartelle di importo fino a mille euro, affidate all'Agente della Riscossione, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.

In forza della novellata norma entro la medesima data, tali enti possono, anche, deliberare l'annullamento completo del debito di importo residuo, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.

Le delibere di non adesione allo stralcio parziale e quelle di applicazione dello stralcio totale vanno trasmesse al Mef (Dipartimento delle Finanze), ai soli fini statistici, entro il 30 aprile. La delibera comunale produce effetti con la sola pubblicazione sul sito del Comune.

Ulteriormente con la medesima norma sono state, inoltre, approvate novità in tema di definizione agevolata delle controversie tributarie e prorogati al 30 giugno 2023 i termini di presentazione della dichiarazione Imu da parte degli enti non commerciali, relativa all'anno 2021 (articolo 3, comma 1).

### **Analisi dell’impatto sulla fiscalità locale**

Giova ai fini della analisi che qui occupa, porre l’attenzione su due elementi in particolare.

- a) Effetto della prima deliberazione di adesione all’annullamento di sanzioni ed interessi per i ruoli sino a mille euro affidati all'Agente della Riscossione, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015: la scelta implementata dall’Ente veniva suffragata dalla considerazione che la definizione agevolata dei carichi previsti dal comma 231, nell’attribuire al debitore gli stessi benefici dello stralcio parziale, in termini di riduzione

degli importi complessivi da pagare, richiedeva il pagamento della quota capitale, oltre che delle spese di notifica e delle eventuali spese sostenute per le procedure esecutive, e conseguentemente l'annullamento della cartella veniva definito a fronte del pagamento del residuo importo dovuto, che poteva essere anche rateizzato in un massimo di 18 rate, con due rate da corrispondere nel 2023 e 4 rate da corrispondere ogni anno, a decorrere dal 2024.

- b) Incidenza spese ed aggi dell'agente della riscossione: la legge 197/2022 al comma 224 prevede *"Per il rimborso delle spese di notificazione della cartella di pagamento previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112, nella formulazione tempo per tempo vigente, nonché di quelle per le procedure esecutive, relative alle quote, erariali e no, diverse da quelle di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n.119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n.136, e all'articolo 4, comma 4, del decreto legge 22 marzo 2021, n.41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n.69, e annullate ai sensi del comma 222, l'agente della riscossione presenta, entro il 30 settembre 2023, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2022, e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze. Il rimborso è effettuato, a decorrere dal 20 dicembre 2023, in dieci rate annuali, con onere a carico del bilancio dello Stato."*

Tali elementi consentono, in primo luogo, quindi, di rilevare quanto, per altro, rilevato in sede di Commissione al Bilancio ed in sede di prima deliberazione, ovvero che,

- da un lato, pur in sussistenza di una delibera di diniego allo "stralcio parziale" da parte dell'Ente locale, ex articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, il debitore avrebbe di fatto ottenuto i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, attraverso l'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, disciplinata dal comma 231;
- dall'altro tale misura non comportava una incidenza sulla fiscalità locale, con riferimento alle spese di notificazione ed a quelle relative alle procedure esecutive, in secondo luogo, costituiscono volano per una ulteriore valutazione, specifica rispetto a quanto disciplinato dalla legge [n.14/2023](#):

l'annullamento completo del debito di importo residuo, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, così come strutturato con la legge [n.14/2023 di conversione con modificazione del DL n. 198/2022 \(Decreto Milleproroghe\)](#), determinerebbe un impatto sul bilancio d'esercizio con riferimento a :

1. delle spese di notificazione della cartella di pagamento previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112, nella formulazione tempo per tempo vigente, nonché di quelle per le procedure esecutive;

2. delle maggiori somme iscritte in bilancio sia pure per un valore inferiore rispetto ai ruoli in cari all'agente della riscossione.

## **Conclusioni**

Alla luce dei dati sin qui presentati, si rimarca che:

- l'Ente con deliberazione di consiglio comunale n. 8 del 31/01/2023 disponeva di voler aderire all'annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a mille euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015;
- Il Legislatore con la Legge n.14/2023, art. 3 bis ha previsto la proroga della facoltà di annullamento automatico dei debiti inferiori a 1.000 euro per gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento completo del debito di importo residuo, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015;
- A differenza della prima ipotesi di stralcio, con la quale rimanevano in vita sorte capitale del debito, oltre spese di notificazione e spese di procedura, e per la quale l'impatto sulla fiscalità locale era comunque mitigato dall'aver già iscritto in bilancio un valore di residui attivi inferiore rispetto ai carichi sussistenti, la seconda ipotesi di stralcio, totale dei ruoli, vedrebbe l'addebito all'ente da parte dell'Agente della riscossione, delle spese da esso sostenute per notificazione e procedure esecutive, ed in secondo luogo l'annullamento totale di ruoli per un importo ben maggiore rispetto ai residui attivi con necessità di imputazione ai futuri bilanci comunali delle diseconomie che si verrebbero a definire.

## **Vista**

l'allegata proposta a firma del Sindaco in uno con la relazione a firma del Funzionario responsabile del settore 10, che qui si intende integralmente richiamata e che costituisce parte integrante del presente atto;

**Viste** le risultanze del Verbale n. 2/2023 della Commissione Bilancio, riunitasi nella seduta del 06/03/2023;

## **Considerato che in diritto**

- la L. 29 dicembre 2022, n. 197, recante *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*, definisce una serie di misure di definizione agevolata e di stralcio dei carichi iscritti a ruolo di ampia portata, comprendente i ruoli affidati agli agenti della riscossione dai comuni fin dall'anno 2000;
- le disposizioni comprese nei commi 222-229 dell'articolo 1 della medesima legge disciplinano la misura di annullamento automatico dei debiti fino a mille euro, in particolare, il comma 222 così dispone: "*Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai*  
Verbale del Consiglio N° 15 del 13/03/2023

*singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali”;*

▪ le disposizioni del comma 227 declinano la misura dello stralcio in forma parziale per gli enti diversi dalle amministrazioni statali e dalle agenzie fiscali stabilendo che *“relativamente ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l’annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti.”;*

▪ le disposizioni del comma 228, relativamente alle sanzioni amministrative degli enti diversi dalle amministrazioni statali e dalle agenzie fiscali, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, stabiliscono che *“le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l’annullamento automatico di cui al comma 222 non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute.”;*

▪ il comma 229 dell’articolo 1 della medesima legge, riconosce ai comuni la facoltà di neutralizzare l’applicazione dello stralcio con provvedimento da adottare entro il 31 gennaio 2023 e testualmente così recita: *“Gli enti creditori di cui al comma 227 possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato da essi entro il 31 gennaio 2023 nelle forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti e comunicato, entro la medesima data, all’agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine del 31 gennaio 2023, i medesimi enti danno notizia dell’adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali.”;*

▪ il comma 231 della novellata norma rileva *“Fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate*

*all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.*

▪ Al comma 205, con riferimento alle controversie pendenti in materia tributaria, la norma in esame prevede *"Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni dei commi da 186 a 204 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale.* Ed ulteriormente al comma 206 *"In alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 205, le controversie pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte l'Agenzia delle entrate, possono essere definite, entro il 30 giugno 2023, con l'accordo conciliativo di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546."*

▪ La Legge n.14/2023 prevede la proroga della facoltà di annullamento automatico dei debiti inferiori a 1.000 euro per gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali ed ulteriormente l'annullamento completo del debito di importo residuo, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, in particolare così statuisce *"1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 205 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15 -ter , 15 -quater e 15 -quinqües , del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici»;*

*b) ai commi 206 e 213, le parole: «da 186 a 205» sono sostituite dalle seguenti: «da 186 a 204»;*

*c) dopo il comma 221 è inserito il seguente: «221 -bis . Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni dei commi da 206 a 221 alle controversie in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale, in alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 204. I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi*

*15, 15 -ter , 15 -quater e 15 -quinqües , del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici»;*

*d) al comma 222, le parole: «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2023» e le parole:*

*«30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2023»;*

*e) dopo il comma 229 sono inseriti i seguenti: «229 -bis . Gli enti creditori indicati dal comma 227 che, alla data del 31 gennaio 2023, non hanno adottato il provvedimento di cui al comma 229, possono adottarlo entro il 31 marzo 2023, ovvero, entro la medesima data, possono adottare, nelle forme previste dallo stesso comma 229, un provvedimento con il quale, fermo quanto disposto dal comma 226, stabiliscono l'integrale applicazione delle disposizioni di cui al comma 222 ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi da essi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Il provvedimento è pubblicato nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e comunicato, entro il 31 marzo 2023, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro il 10 marzo 2023. I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15 -ter , 15 -quater e 15 -quinqües , del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici.*

*229 -ter . Fino alla data del 30 aprile 2023 è sospesa la riscossione dei debiti di cui al comma 229 -bis . 229 -quater . Fermo restando quanto disposto dal comma 225, in caso di adozione del provvedimento che dispone l'integrale applicazione delle disposizioni di cui al comma 222, previsto dal comma 229 -bis , per il rimborso delle spese di cui al comma 224, relative alle quote annullate ai sensi dello stesso comma 229 -bis , l'agente della riscossione presenta, entro il 30 settembre 2023, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2022 e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta all'ente creditore. Il rimborso è effettuato, a decorrere dal 20 dicembre 2023, in dieci rate annuali, con onere a carico dell'ente creditore. Restano salve, relativamente alle spese maturate negli anni 2000-2013 per le procedure poste in essere dall'agente della riscossione*

per conto dei comuni, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 685, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

f) al comma 230, le parole: «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2023».

#### **Rilevato nel merito che**

▪ il Comune di Meta presentava carichi iscritti a ruolo nel periodo oggetto di stralcio, potenzialmente soggetti all'annullamento, ed in particolare:

- ✓ euro 348.436,48 relativo a ruoli di competenza ufficio tributi;
- ✓ euro 444.329,35 relativo a ruoli emessi da Comando Polizia Municipale.

e che d'altra parte, rispondendo ai dettami del D. lgs 118/2011, gli stessi ruoli trovano iscrizione in bilancio, in modo prudenziale per gli importi di seguito indicati:

- ✓ euro 167.295,89 relativo a ruoli di competenza ufficio tributi;
- ✓ euro 66.803,95 relativo a ruoli emessi da Comando Polizia Municipale.

#### **Considerato che**

▪ con una delibera di diniego allo "stralcio parziale" da parte dell'Ente locale, ex articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, in prima battuta, il debitore avrebbe di fatto ottenuto i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, attraverso l'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, disciplinata dal comma 231;

▪ tale misura non comportava una incidenza sulla fiscalità locale, con riferimento alle spese di notificazione ed a quelle relative alle procedure esecutive,

▪ l'annullamento completo del debito di importo residuo, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, così come strutturato con la legge [n.14/2023 di conversione con modificazione del DL n. 198/2022 \(Decreto Milleproroghe\)](#), determinerebbe un impatto sul bilancio d'esercizio con riferimento a

- le spese di notificazione della cartella di pagamento previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112, nella formulazione tempo per tempo vigente, nonché di quelle per le procedure esecutive;

- le maggiori somme iscritte in bilancio sia pure per un valore inferiore rispetto ai ruoli in cari all'agente della riscossione.

**Visto** l'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare generale degli enti locali in materia di entrate;

#### **Visti**

- l'articolo 151 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

- l'articolo 1, comma 775, della L. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale differisce al 30 aprile 2023 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, ai sensi dell'art. 151, comma 1, sopra richiamato;

## **Richiamati**

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, il quale stabilisce che: *"a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360."*;
- l'art 3 bis comma 1 lett. e - Legge 14/2023 che per la materia de qua prevede: *"I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15 -ter , 15 -quater e 15 -quinqües , del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici."*

**Acquisito** il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

**Acquisito** il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopracitata disposizione di Legge;

**Dato Atto** del parere favorevole dell'Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7), del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con il verbale n. 14 del 09/03/2023, acquisito al prot comunale al n.4976 del 10/03/2023;

## **Visto**

- Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.
- lo Statuto Comunale;

**UDITA** la proposta di deliberazione;

**SENTITI** gli interventi dei Consiglieri, così come innanzi sinteticamente riportati;

**VISTO** l'esito delle votazioni

Per i motivi espressi in premessa e che si intendono integralmente riportati anche se non materialmente trascritti

## **DELIBERA**

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di non avvalersi della facoltà di disporre l'integrale applicazione delle disposizioni di cui al comma 222 della Legge 197/2022 ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge 14/2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi da essi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015;
3. di confermare quanto già deliberato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 31/01/2023;
  - di disporre ai sensi dell'art 3 bis comma 1 lett. e - Legge 14/2023, la pubblicazione del presente provvedimento su sito internet istituzionale ed altresì la trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici
4. di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente atto nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
5. di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, tenuto conto del termine previsto dalla Legge n. 14/2023.

Al termine della votazione il Sindaco chiede all'assemblea di votare per l'inversione della trattazione dei 2 argomenti posti all'ordine del giorno aggiuntivo, proponendo quindi che il punto n. 2 diventi il punto n. 8 ed il numero n. 1 diventi il punto n. 9;

Effettuata la votazione si ottiene il seguente esito:

Presenti n. 9

Voti favorevoli n. 9

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Presidente Del Consiglio  
Giuseppe Tito  
*(Sottoscritto digitalmente)*

Il Segretario Comunale  
Dott.sa Deborah De Riso  
*(Sottoscritto digitalmente)*

---